

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1482

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati NATTA, RAFFAELLI, PIERACCINI, ROSINI,
GATTI CAPORASO ELENA, CORONA ACHILLE**

Annunziata il 24 febbraio 1955

Inquadramento nei ruoli statali del personale della Scuola Normale Superiore di Pisa e modifiche agli organici del personale delle segreterie universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che forma oggetto della nostra proposta di legge è aperto da parecchi anni ed ha già costituito motivo di interesse e di studio da parte del Ministero della pubblica istruzione senza che fosse purtroppo possibile giungere ad una soluzione.

Si tratta di inquadrare nei ruoli statali il personale della Scuola Normale Superiore di Pisa e la richiesta tante volte avanzata dalle categorie interessate non può che essere riconosciuta come legittima e indifferibile.

Essa si fonda infatti sulla necessità di dare un riconoscimento giuridico ed economico da parte dello Stato a quanti prestano la loro opera a favore della pubblica amministrazione, su quelle ragioni cioè che stanno a fondamento dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1253 e 7 maggio 1948 n. 1172.

E nessun dubbio può esservi per chi conosce le finalità e la funzione della Scuola Normale di Pisa del pieno diritto del personale in esso impiegato ad avere il riconoscimento richiesto di essere inquadrato nei ruoli statali.

La Scuola Normale è infatti un convitto universitario dello Stato, è un istituto d'istruzione superiore posto sotto la vigilanza dello Stato con la personalità giuridica e l'autonomia amministrativa, didattica, disciplinare tipica delle Università e degli Istituti d'istru-

zione superiore, sicché più che caldeggiare o persuadere della necessità del richiesto riconoscimento per il personale, c'è da rammarricarsi e da imputare a dimenticanza e fretteolosità il fatto che nel 1948 non si sia pensato anche a questi benemeriti funzionari e dipendenti della Scuola Normale.

Nulla osta pertanto in linea di diritto all'inquadramento nei ruoli statali del personale della scuola. Ed è altrettanto evidente tale esigenza, se si vuole considerare il problema sotto l'aspetto della funzione che la scuola viene esercitando da molti anni nel nostro Paese. La fama che la Scuola Normale ha raggiunto, e non solo in Italia, come uno dei più seri ed alti Istituti per la preparazione professionale degli insegnanti e come centro di formazione culturale e scientifica dei giovani; l'antica e ininterrotta tradizione per cui dalla scuola pisana sono usciti insigni studiosi e maestri nelle diverse discipline sono, a nostro giudizio, titoli più che sufficienti per convincere gli onorevoli colleghi della opportunità di dare alla Scuola il personale necessario, e nelle condizioni giuridiche ed economiche a cui esso ha diritto, per assicurare alla Scuola un corretto funzionamento e l'adempimento sicuro del proprio compito.

La proposta mira pertanto — oltre all'inquadramento del personale nei ruoli statali —

anche ad una revisione dell'organico in modo da assicurare i servizi indispensabili e le prestazioni particolari che, essendo la Scuola Normale essenzialmente un convitto, non possono essere assolte dai normali subalterni. Ciò spiega come, in particolare, si sia resa necessaria l'istituzione della categoria dei salariati di cui alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Secondo la nostra proposta il nuovo organico della scuola normale sarà così composto:

due docenti (attualmente i posti sono scoperti ma già in organico);

cinque assistenti. (attualmente esiste un assistente per il quale lo Stato rimborsa lo stipendio più tre lettori a carico della scuola);

due segretari, gruppo A, grado XI-VII (in organico vi è oggi un segretario più uno in soprannumero, già di ruolo statale);

un vicesegretario, gruppo A, grado XI-IX. (posto attualmente non ricoperto);

un economo, gruppo B, grado XI-IX (il posto è già coperto);

un bibliotecario, gruppo B, grado XI-IX (il posto è già coperto);

un ragioniere gruppo B, grado XI-X. (esiste attualmente un ragioniere avventizio, non essendo previsto il posto nell'organico);

due applicati, gruppo C, grado XIII-XII. (posti ricoperti oggi da due subalterni in quanto non esistono i posti nell'attuale organico);

dieci subalterni. (attualmente ve ne sono 10 di ruolo, 2 di ruolo transitorio, 1 avventizio. Se ne propone la riduzione poiché alla scuola occorrono soprattutto dei salariati);
ventitre salariati non di ruolo. (attualmente sono 12).

Sotto il profilo finanziario occorre considerare che lo Stato rimborsa attualmente alla scuola 16 milioni e che il nostro progetto dovrebbe comportare una spesa aggirantesi sui 28 milioni di modo che si avrebbe un aumento di spesa di circa 12 milioni, non tanto rilevante da potere costituire un ostacolo alla soluzione di un problema così importante e da tanto tempo aperto.

La proposta di legge detta pure le disposizioni transitorie per la prima applicazione del provvedimento in modo che, nei limiti del giusto, si tenga conto dei diritti maturati dal personale attualmente in servizio.

Onorevoli colleghi, l'alta funzione della Scuola Normale Superiore e la necessità di assicurarle, anche per ciò che riguarda il personale, le migliori possibilità di adempiere ad un compito che è nello stesso tempo un'alta missione e un prezioso servizio per lo Stato; il pieno diritto del personale ad un riconoscimento già conquistato dai colleghi delle Università e degli Istituti superiori di istruzione; la modestia dell'impegno finanziario ci fanno sperare che la nostra proposta di legge potrà contare su un generale consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I due posti di professore di ruolo previsti dall'articolo 28 del vigente statuto della Scuola Normale superiore di Pisa fanno parte, a tutti gli effetti, dei posti di ruolo di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Al direttore della Scuola spetta l'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1°, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1003.

ART. 2.

Alla Segreteria della Scuola normale superiore è addetto il personale amministrativo (gruppo *A*), di ragioneria (gruppo *B*) e d'ordine (gruppo *C*) di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con le modifiche della legge 4 aprile 1950, n. 224.

ART. 3.

Al personale assistente e subalterno della scuola si provvede mediante il personale statale dei ruoli organici di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con le modifiche della legge 24 giugno 1950, n. 465.

ART. 4.

In applicazione al disposto di cui al precedente articolo 2 all'organico del personale delle Segreterie universitarie di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, modificata nella legge di ratifica 4 aprile 1950 n. 224, sono apportati i seguenti aumenti:

Gruppo A:

Grado VII	- Segretario Capo di		
	1 ^a classe	posti	2
» X	- Segretario	} »	1
» XI	- Vice Segretario		

Gruppo B:

Grado IX	- Primo ragioniere	»	1
» X	- Ragioniere	} »	1
» XI	- Vice ragioniere		

Gruppo C:

Grado XII	- Applicato.	} »	2
» XIII	- Alunno d'ordine.		

ART. 5.

In applicazione del disposto di cui al precedente articolo 3, alle tabelle *A*, *B*, *C* annesse al citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con le modifiche della legge 24 giugno 1950, n. 465, sono apportate le seguenti variazioni:

« Il numero dei posti del personale assistente di cui alla tabella *A* è elevato di 5 unità;

Il numero dei posti del personale subalterno è elevato di 10 unità. Nella prima assegnazione di cui al precedente comma, detto numero di posti è a disposizione della Scuola Normale superiore ».

ART. 6.

Per quanto riguarda le modalità della copertura dei posti di professore di ruolo della Scuola normale superiore si continuano ad osservare le disposizioni speciali inserite nello statuto della Scuola.

ART. 7.

Presso la Scuola normale superiore di Pisa, per i servizi propri del Convitto è istituito l'organico di operai permanenti di cui alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Agli operai permanenti di cui al precedente comma si intendono applicate le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Nella prima applicazione della presente disposizione i posti di operaio permanente saranno assegnati mediante concorso da effettuarsi tra il personale non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa che abbia i requisiti prescritti dall'articolo 8 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67.

DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

ART. 8.

Nella prima attuazione della presente legge il personale assistente e subalterno, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore, è inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge il personale di segreteria di ruolo è inquadrato, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Scuola, nei posti di ruolo statale di cui all'articolo 4 di gruppo e grado corrispondenti a quelli cui detto personale appartiene.

Per altro il personale amministrativo che dal vigente statuto sia assegnato al gruppo B, verrà assegnato nel ruolo statale del gruppo A del personale delle Segreterie universitarie conservando il grado da esso rivestito, quando le funzioni attribuite al personale medesimo corrispondono a quelle assegnate dalle disposizioni in vigore al personale amministrativo di gruppo A.

L'assegnazione di ciascun grado del personale di cui ai precedenti comma sarà effettuato tenendo conto dell'anzianità di servizio da esso maturata nel ruolo di provenienza che è ritenuto utile ad ogni effetto di legge.

In deroga alle disposizioni vigenti, il personale inquadrato nei ruoli statali ai sensi dei commi precedenti e che abbia maturato l'anzianità per l'ammissione agli esami di idoneità di grado VIII di gruppo A e di grado IX di gruppo B, potrà conseguire la promozione ai detti gradi in seguito a giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 10.

Le disposizioni dell'articolo 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, si applicano anche al personale non insegnante non di ruolo in servizio presso la Scuola alla data del 1° maggio 1948.

ART. 11.

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato ai sensi dell'articolo 35-ter (nuovo) della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 9-ter (nuovo) della legge 4 aprile 1950, n. 224.

ART. 12.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo della scuola sono collocati nei ruoli statali dei professori universitari nella posizione di diritto e di fatto in cui si trovano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

I professori di ruolo di cui al presente comma quando vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2 del de-

creto legislativo 23 marzo 1948, n. 275, ratificato e modificato dalla legge 10 maggio 1950, n. 335, sono assegnati in soprannumero alla classe 1^a, grado III.

ART. 13.

I posti che, in applicazione della presente legge, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni, coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso la Segreteria, Biblioteca ed uffici della Scuola normale che siano forniti dei requisiti prescritti.

Per l'ammissione al concorso per posto di ruolo di gruppo *A* è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il concorso si svolgerà per titolo e per esami.

Per l'ammissione al concorso dei posti di ruolo di gruppo *B* è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'articolo 16 (lettera *b*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.

Per l'ammissione al concorso per posti di gruppo *C* è richiesto il possesso del diploma di scuola media di primo grado. Peraltro, al concorso stesso, potrà essere ammesso anche il personale che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non superiori a quelle proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire. Il concorso si svolgerà per titoli.

L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sempre che essi abbiano i requisiti prescritti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

Per l'espletamento dei concorsi medesimi si osservano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 6 maggio 1940, n. 1038.

ART. 14.

I posti di subalterno di cui al presente articolo 5 che si renderanno disponibili, dopo la sistemazione in ruolo del personale di cui

all'articolo 10, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno un triennio presso la Scuola servizio non di ruolo con mansioni proprie nel ruolo cui appartengono i posti messi a concorso e che siano in possesso dei previsti titoli e requisiti, salvo dal limite di età dal quale si prescinde

ART. 15.

Dalla data di pubblicazione della presente legge è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso la Scuola.

ART. 16.

È abrogata la disposizione dell'articolo 2-bis (nuovo) della legge 4 aprile 1950, n. 224, ed ogni altra disposizione contraria e inconciliabile con quelle previste dalla presente legge.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore col 1° ottobre 1955.

La maggiore spesa annua, di lire 12.000.000, verrà imputata al capitolo corrispondente, in quell'esercizio finanziario e nei successivi, al capitolo 152 dello stato di previsione della spesa al Ministero della pubblica istruzione (« Personale delle Università e degli Istituti di istruzione inferiore »).

TABELLA A.

ORGANICO DEGLI OPERAI PERMANENTI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Qualifica mestiere	Categoria	Numero dei posti
Capocuoco	1 ^a	1
Cuoco	2 ^a	1
Aiuti di cucina	3 ^a	2
Lavandaio	3 ^a	1
Guardiano	3 ^a	1
Cameriere	3 ^a	12
Manovale specializzato.	3 ^a	2
Stiratrice	7 ^a	3